

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
E L'ATER DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

**Intercorsa tra:**

**L'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO** (nel prosieguo denominata Azienda) con sede in Belluno, loc. Cavarzano, via B.Castellani n.2, rappresentata in quest'atto nella persona Direttore, Dott. Alberto Pinto, nato a Belluno il 03/03/1964, domiciliato nella sede dell'Azienda, codice fiscale 00092050251,

ed

il **COMUNE** di \_\_\_\_\_, rappresentato in quest'atto nella persona del Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ come da decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e domiciliato presso la sede del Municipio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- a) che l'ATER, Ente di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 in particolare del comma 1, lettere f), g) e h) della legge regionale n. 39 del 3.11.2017, ha tra i propri fini istituzionali anche "gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo" ...; per tale gestione ha facoltà di "stipulare convenzioni con enti locali..." essendo anche legittimato a "svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati".
- b) il Comune di \_\_\_\_\_ ritiene opportuno, per motivi di carattere tecnico funzionale e di economicità di gestione, affidare all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno la gestione, dietro corrispettivo, del patrimonio immobiliare di proprietà comunale individuato nella convenzione;
- c) vista la deliberazione del Consiglio Comunale \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;
- d) vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema-tipo della presente Convenzione,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **ART. 1 - Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la gestione di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà aziendale e di \_\_\_ immobili di proprietà comunale siti in:

A) \_\_\_\_\_, **VIA** \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, Foglio \_\_ - Mappale \_\_ per un totale di \_\_ alloggi:

- Sub \_\_ appartamento al piano \_\_\_\_ (civico \_\_);
- Sub \_\_ appartamento al piano \_\_\_\_ (civico \_\_);
- Sub \_\_ appartamento al piano \_\_\_\_ (civico \_\_).

B) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Foglio \_\_ per un totale di \_\_ alloggi:

- Mapp.n. \_\_ sub \_ appartamento al piano \_\_\_\_ e \_\_\_\_ (civico \_\_\_\_);
- Mapp.n. \_\_\_\_ sub \_\_\_\_ appartamento al piano \_\_\_\_ e \_\_\_\_ (civico \_\_\_\_).

Gli alloggi sopra indicati sono soggetti alle norme in materia di edilizia residenziale pubblica ed, in particolare, alla legge regionale n. 39 del 03.11.2017.

Su comunicazione del Comune, potranno essere soggetti a gestione da parte dell'Azienda, che si riserva l'accettazione, altri immobili appartenenti al patrimonio comunale con le modalità stabilite dalla presente convenzione.

### **Art. 2- Delega di funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.**

Il Comune continuerà ad avvalersi della collaborazione dell'Azienda, per l'espletamento delle seguenti funzioni:

- A. indizione del pubblico concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.;
- B. istruttoria delle domande relative al pubblico concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., con verifica della completezza e della regolarità della compilazione del modulo di domanda, nonché

- dell'esistenza della documentazione richiesta, con invito, se necessario, a fornire la documentazione e/o le informazioni mancanti;
- C. attribuzione in via provvisoria, sulla base della documentazione presentata, dei punteggi a ciascuna domanda;
  - D. formazione della graduatoria provvisoria e definitiva di dette domande, con eventuali verifiche fiscali, raccolta ricorsi avverso la graduatoria provvisoria e trasmissione degli stessi alla competente Commissione.

### **Art. 3 – Affidamento della gestione di alloggi comunali.**

Il Comune affida mediante mandato con rappresentanza all'Azienda la gestione complessiva del suo attuale patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 1 della presente convenzione.

La gestione complessiva dei nr. 25 alloggi comunali, di cui al presente articolo, comprende:

- E. attività preparatoria dei provvedimenti d'assegnazione di alloggi di ERP, con indicazione al Comune degli interessati dai provvedimenti di assegnazione, in base alla graduatoria vigente, per la formazione dell'ordinanza del Sindaco. Per attività preparatoria deve intendersi: verifica della permanenza dei requisiti di legge nell'aspirante assegnatario, scelta degli alloggi e valutazione delle eventuali rinunce alla assegnazione.
- F. la predisposizione dei contratti di locazione con i soggetti aventi diritto all'assegnazione nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica;
- G. verifica, ai sensi della normativa regionale di settore, della permanenza dei requisiti di legge in capo agli assegnatari;
- H. aggiornamento dei canoni di locazione da corrispondersi da parte degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in base alla normativa regionale vigente;
- I. calcolo del valore locativo da considerare per il versamento al fondo regionale per l'e.r.p.
- J. comunicazione da parte dell'Azienda degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, o interventi ritenuti urgenti, segnalati dagli assegnatari, da effettuarsi da parte dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 4 – Compenso per l'esercizio della delega di funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.**

Quale compenso per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, lettere A), B), C) e D) del presente atto verrà corrisposta dal Comune all'ATER la somma di

pari ad 403,17 (più IVA) fino a tre domande ed euro 125,53 (più IVA) per ogni istanza ulteriore alla terza, importi soggetti ad aggiornamento annuale ISTAT. Sono da ritenersi esclusi dalle somme suindicate le spese per l'indizione del pubblico concorso, indicato all'art. 1, lettera A), del presente atto, nonché le spese di funzionamento, secondo legge, delle Commissioni di cui all'art. 33 della L.R. Veneto 39/2017.

#### **Art. 5 - Compenso per l'affidamento della gestione complessiva.**

Quale compenso per lo svolgimento delle attività, relative agli alloggi di proprietà comunale, di cui all'art. 2, lettere E), F), G), H), I), J) del presente atto, il Comune corrisponderà all'Azienda, previo rilascio di fattura, per i mesi di gestione l'importo annuo di € 240,00 + Iva per ciascun alloggio.

Detto importo verrà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT.

Il corrispettivo inerente ad ogni tipo di collaborazione non compresa tra le funzioni delegate all'ATER di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione, qualora richiesta, dovrà essere preventivamente e congiuntamente definito di volta in volta.

#### **ART. 6 - Efficacia e durata**

La presente Convenzione è valida dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e potrà essere rinnovata con provvedimento formale dell'Organo comunale competente.

E' fatta salva l'ipotesi che per mutuo dissenso o per cause di forza maggiore indipendentemente dalla volontà delle parti, venga ritenuta o si imponga la risoluzione del vincolo che potrà pure riguardare anche solamente parte degli immobili oggetto della convenzione.

In tale ultima ipotesi, con gli atti del caso, integrativi della presente Convenzione, potranno venir individuati gli alloggi non più interessati dall'accordo gestionale di cui alla presente pattuizione.

Comunque è stabilita l'estinzione del rapporto per disdetta motivata in ogni tempo, con preavviso di almeno dodici mesi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per tutti gli immobili oggetto della presente convenzione o per parte dei medesimi, da individuarsi adeguatamente in detta comunicazione di disdetta.

#### **ART. 7 - Spese**

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono assunte in parti uguali.

**ART. 8- Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicheranno le disposizioni della normativa speciale sull'ERP, prima e della normativa civilistica poi, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL d.Lgs 07.03.2005, n. 82 ( Codice dell'Amministrazione Digitale)

Belluno-\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
*dott. Alberto Pinto*

\_\_\_\_\_

Per Il Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_